



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30/11/1998

Modificato con:

- **delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 10/03/2003**
- **delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 29/03/2005**
- **delibera del Commissario Straordinario n° 99 del 30/04/2007**
- **delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 10/03/2008**
- **delibera del Consiglio Comunale n° 84 del 18/12/2008**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	» 3
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	» 4
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	» 4

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale	» 5
Art. 6 - Riduzioni di imposta	» 6
Art. 7 - Esenzioni	» 7

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Denunce e comunicazioni	» 8
Art. 9 - Versamenti	» 8
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti	» 8
Art. 11 - Accertamenti	» 9
Art. 12 - Attività di controllo	» 9
Art. 13 - Rimborsi	» 10
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	» 10
Art. 15 - Contenzioso	» 10

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio	» 11
Art. 17 - Entrata in vigore	» 11
Art. 18 - Norme transitorie	» 11

Art. 19- Termine per la notifica degli atti esecutivi.....	» 12
Art. 20- Misura degli interessi.....	» 12
Art.21- Arrotondamento del versamento.....	» 12
Art.22- Soglie minime per l'esigibilità dell'Imposta.....	» 12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di SANT'ANTIOCO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50 %

- del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente dell'intero nucleo familiare;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 95.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata⁽⁴⁾.

(4) Facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della L. 23-12-1996, n. 662.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b) se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente.
- **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c) l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

(Integrazione all'art. 5 introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 10/03/2003)

Abitazione Principale e sua pertinenza – Migliore specificazione e definizione.

(D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e che sono riportate in catasto alle categorie C6 e C7.
- 3) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n° 504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 4) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n° 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
- 5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale.
- 6) Le norme del presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n° 504/1992.

(Integrazione all'art. 5 introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 29/03/2005)

“ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e) del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997, le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro al 1° grado in linea retta, sono equiparate alle abitazioni

principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza con un proprio nucleo familiare.

L'unità immobiliare deve essere catastalmente identificata come unità immobiliare a sé stante.

A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna presso l'Ufficio Tributi, di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il 1° grado in linea retta e quest'ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza ed inoltre di essere titolare delle utenze elettriche, idriche, telefoniche etc.

Inoltre alla stessa documentazione dovrà essere allegato copia del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato.

La predetta istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà decorrenza dall'anno successivo

L'applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto alle agevolazioni il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare al Comune entro 30 giorni apposita comunicazione”.

La presente integrazione avrà validità dal periodo di imposta anno 2006.

(Integrazione all'art. 5 comma 2 introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 10/03/2008)

“si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, magazzini che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e che siano riportate in catasto alle Categorie C/2 -C/6 e C/7”.

(Modifica all'art. 5 comma 2 introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 84 del 18/12/2008)

(Decreto Legge 27 maggio 2008 n° 93)

A) A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

B) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n° 504 del 1992.

Art. 6

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve

consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il comune può altresì stabilire aliquota minima del 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori⁽⁶⁾.

(6) Facoltà prevista dall'art. 1, c. 5, della L. 27-12-1997, n. 449.

Art. 7 **Esenzioni**

Sono confermate le sole esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Denunce e comunicazioni

Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro le medesime scadenze previste dalla Legge dalla data della variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L'omissione della comunicazione è punita con le sanzioni previste dal Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative.

(Sostituzione dell'art. 8 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)

Denunce e Comunicazioni

(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 175)

“Ai sensi dell’art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 il contribuente è obbligato a dichiarare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata, entro le medesime scadenze previste dalla legge dalla data della variazione; la dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli ministeriali.

L’omissione della dichiarazione è punita con le sanzioni previste dai decreti legislativi 471/472/473 del 1997”.

Art. 9 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri⁽⁷⁾, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a) gravi calamità naturali;

Art. 11 **Accertamenti**

Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

(Sostituzione dell'art. 11 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)

Modalità e termini per l'accertamento **(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 161)**

“ Ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n° 296 il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati fatti o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie e interessi, a norma dei decreti legislativi n° 471-472-473 del 1997 e successive modificazioni.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-06-1997, n° 218”.

Art. 12 **Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Di prevedere, ai sensi dell'art.3, comma 57 della Legge 23.12.1996 n° 662, integrato dall'art. 59, comma 5, lettera P, del D.lgs. n° 446/97, una percentuale pari al 5% del gettito annuale dell'I.C.I. da destinare al potenziamento degli uffici tributari ed al compenso incentivante al personale addetto.

Art. 13 **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

(Sostituzione dell'art. 13 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)

Termine per la richiesta dei rimborsi ***(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 164)***

“ Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n°296 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

Art. 14 **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi

risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
- d) Il rimborso non è comunque dovuto se il proprietario dell'area, avendo avuto tempo sufficiente per edificare legittimamente, non lo ha fatto entro 5 anni.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15 **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 18 **Norme transitorie**

Le denunce di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate secondo le scadenze previste dalla Legge per le denunce originarie.

Art. 19

***(Integrazione dell'art. 19 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)
(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 163)***

Termine per la notifica degli atti esecutivi

“ Ai sensi dell'art. 1 comma 163 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n° 296 in caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.

Art. 20

***(Integrazione dell'art. 20 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)
(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 165)***

Misura degli interessi

“ Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n° 296 la misura annua degli interessi è determinata nei limiti di due punti e cinquanta percentuali rispetto al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”.

Art. 21

***(Integrazione dell'art. 21 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)
(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 166)***

Arrotondamento del versamento

“ Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n° 296 il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.

Art. 22

***(Integrazione dell'art. 22 introdotta con deliberazione del Commissario Straordinario n°99 del 30/04/2007)
(Legge 27 dicembre 2006 n°296 Art. 1 Comma 168)***

Soglie minime per l'esigibilità dell'Imposta

“ Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n° 296 si stabilisce che, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n° 289, l'importo fino alla concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è pari a €. 2,50”.

5) Di dare atto che le integrazioni introdotte avranno effetto dal 01/01/2007.

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà proposto avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.